



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OMESSA DICHIARAZIONE ESCLUSA PER IL CURATORE
FALLIMENTARE CHE DICHIARA IL REDDITO LOCATIZIO
NELLA SOLA DICHIARAZIONE FINALE DI CHIUSURA DEL
FALLIMENTO**

- Sentenza del 22/01/2025, n. 58 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria
- Pres. Cardino
- Rel. Cardino

Composizione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE - DICHIARAZIONE
Accertamento nei confronti di soggetto dichiarato fallito – Curatore
fallimentare – Obblighi – Presentazione della dichiarazione - Fattispecie.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, non è configurabile l'ipotesi di omessa dichiarazione nel caso in cui il curatore fallimentare, non tenuto *ex lege* alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per ogni periodo d'imposta, dichiarare il reddito percepito dalla locazione di un fabbricato soltanto nella dichiarazione finale di chiusura del fallimento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, conseguentemente, non si applica il termine di accertamento più esteso previsto dall'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5, commi 3 e 4.

Conformità

- Non si registrano precedenti.

Anno pubb.

- 2025